Decreto sostegni-bis. Il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive è prorogato per il 2021

Il decreto legge 73/2021 (Decreto sostegni-*bis*), all'articolo 10, commi 1 e 2, ha esteso **al 2021** le disposizioni di cui al decreto legge 14 agosto 2020, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, relativamente agli **investimenti in sponsorizzazioni sostenuti, anche per tutto l'anno 2021**.

Ciò significa che, secondo le modalità che saranno rese note sul sito del Dipartimento per lo *sport*, sarà possibile richiedere la detrazione del 50% a valere su tutte le spese sostenute nell'anno 2021. La documentazione necessaria da conservare e produrre al momento della domanda sarà la stessa prevista per l'annualità 2020.

Nel frattempo, continua l'istruttoria sulle domande presentate per l'anno 2020: sono pervenute al Dipartimento oltre 2.400 istanze. L'elenco delle domande ammesse e dei crediti concessi verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento una volta terminata la fase istruttoria. Si rammenta che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 Dicembre 2020, il termine ultimo per la presentazione delle domande relative all'annualità 2020 era il primo aprile 2021; non verranno prese in considerazione le domande oltre tale termine.

Le altre misure per lo *sport*

Nello stesso Decreto Sostegni-*bis* sono state, inoltre, incrementate le dotazioni dei fondi a garanzia dei prestiti a tasso agevolato erogati dall'Istituto per il Credito sportivo: rispettivamente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 viene incrementato di 30 milioni, mentre il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 viene incrementato di una somma pari a 13 milioni.

Vengono stanziati ulteriori 220 milioni per le **indennità dei mesi di aprile e maggio dei collaboratori sportivi**.

Viene integralmente confermato il sistema a scaglioni previsto dal decreto sostegni, senza alcuna riduzione delle somme previste. L**a società sport e salute procederà all'erogazione dei contributi**.

Viene risolta la casistica relativa alle "incongruenze INPS", ossia i circa **11.500 collaboratori sportivi** che, a causa di quanto previsto nelle disposizioni normative precedenti, percependo contributi parziali o limitati nel tempo da parte dell'INPS, non hanno potuto percepire il bonus collaboratori sportivi.

Fonte: Dipartimento dello sport – http://www.sport.governo.it/